



# *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

## **DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO**

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l’articolo 2, comma 5, lettera d);
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI** i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- VISTO** il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in particolare l’articolo 1-ter, comma 1, in base al quale “*le Università [...] adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro*”;
- VISTO** il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 ottobre 2020 (prot. n. 797), con il quale è stato disposto da ultimo l’accreditamento periodico dell’Università Link Campus, fino all’a.a. 2023/2024 ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del medesimo decreto, tenuto conto della delibera dell’ANVUR n. 18 del 26 gennaio 2022;
- VISTO** il decreto ministeriale 25 marzo 2021 (prot. n. 289), recante linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;



# *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021 (prot. n. 1154), “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 giugno 2024 (prot. n. 773), recante linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

**VISTO** il decreto ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835, in particolare l’art. 7, comma 1, il quale prevede che *“fermo restando che l’accreditamento dei nuovi corsi di studio può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza nel caso di piani di raggiungimento per una quota superiore a un terzo dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di ‘accreditamento periodico condizionato’”*;

**CONSIDERATO CHE** il predetto decreto ministeriale n. 797/2020, nelle more dell’acquisizione del nuovo giudizio dell’ANVUR, ha trovato applicazione anche per l’a.a. 2024/2025;

**VISTO** il rapporto dell’ANVUR del 3 aprile 2025 (prot. n. 78), comunicato con nota n. 1751/2025 del 11.04.2025;

**VISTA** la nota della Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore del 30 aprile 2025 (prot. n. 5673) con la quale si chiede ad ANVUR di fornire chiarimenti relativamente alle criticità riscontrate con riferimento all’Università Link Campus nel predetto rapporto dell’ANVUR;

**VISTA** la nota dell’ANVUR del 5 giugno 2025 (prot. n. 2520), con la quale l’Agenzia ha confermato la presenza di criticità relativamente in particolare al requisito di sostenibilità finanziaria dell’Ateneo;

**VISTA** la nota del Segretariato generale del 20 giugno 2025 (prot. n. 7890) con la quale, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’ANVUR, viene richiesto all’ANVUR, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 19/2012, di provvedere al riesame della propria valutazione relativamente all’Università Link Campus, provvedendo a integrare il proprio rapporto anche in riferimento alla persistenza dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19/2012 e dell’art. 3, comma 1, del d.m. n. 1154/2021;

**VISTI** il rapporto dell’ANVUR del 9 luglio 2025 (prot. n. 158), comunicato con nota n. 3185/2025 del 17.07.2025, e il rapporto approvato dal Consiglio Direttivo il 13 ottobre 2025 con Delibera n. 245, comunicato con nota n. 4614/2025 del 21 ottobre 2025 relativo all’esito del riesame di accreditamento periodico dell’Università Link Campus;

**CONSIDERATO CHE** all’esito del sopraindicato riesame l’ANVUR ha proposto *“di attribuire all’ateneo un giudizio di accreditamento periodico ‘soddisfacente’ nonché ‘tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 e dell’articolo 3, comma 2 del DM 1154/2021 e in relazione alla necessità di monitorare la piena sostenibilità economico finanziaria dell’offerta formativa dell’ateneo, che l’accreditamento concesso abbia una durata non superiore a 2 anni per i corsi di studio e per la sede”*;

**CONSIDERATO CHE** l’ANVUR ha richiesto *“di prevedere una costante azione di monitoraggio nel corso del biennio 2026-2027 con riferimento ai risultati di bilancio dell’ateneo relativi agli anni 2025 e 2026 all’esito del quale si prevede di:*

*a) confermare l’accreditamento soddisfacente e la sua estensione al triennio successivo;*

*ovvero*

*b) rivedere il giudizio di accreditamento periodico”;*



# *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

## **DECRETA**

### **Art. 1 (Accreditamento dell'Ateneo)**

1. Su conforme parere dell'ANVUR, è concesso l'accreditamento periodico dell'Università Link Campus con un giudizio pari a "SODDISFACENTE", di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154;
2. In relazione alla necessità di monitorare la piena sostenibilità economico finanziaria dell'offerta formativa dell'ateneo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 5, comma 4, del d.m. n. 1154/2021, L'accreditamento e il relativo giudizio di cui al comma 1, hanno durata di 2 anni a decorrere dalla data del presente decreto.
3. L'accreditamento, temporalmente vincolato, dell'Università Link Campus comporta una costante azione di monitoraggio da parte dell'ANVUR nel corso del biennio 2026-2027, con riferimento ai risultati di bilancio dell'Ateneo relativi agli anni 2025 e 2026, all'esito del quale l'Agenzia provvederà a proporre:
  - in caso di superamento delle riserve segnalate, di confermare l'accreditamento soddisfacente e la sua estensione al triennio successivo;
  - in caso di mancato superamento delle riserve segnalate, di rivedere il giudizio di accreditamento periodico di cui al comma 1.
4. La durata dell'accreditamento periodico può essere altresì ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del d.m. n. 1835/2024, in caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per una quota superiore a un terzo dei corsi di studio, il giudizio per la sede di cui al comma 1, si converte in "CONDIZIONATO" fino al conseguimento dei predetti requisiti.

### **Art. 2 (Accreditamento dei corsi)**

1. Sono contestualmente accreditati nei medesimi termini temporali e con le stesse condizioni di cui all'art. 1 tutti i corsi di studio, come risultanti dalla banca dati SUA-CDS, che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale.
2. La verifica dei requisiti per l'accreditamento periodico dei corsi di studio viene effettuata con le modalità indicate dall'articolo 5 del d.m., 1154/2021. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede. In caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
3. Nel caso in cui l'esame periodico dei corsi dimostri criticità rilevanti per una parte dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

### **Art. 3 (Pubblicità dei risultati dell'accreditamento periodico)**

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012 all'Ateneo il quale provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero, dell'ANVUR e dell'Ateneo.

**IL MINISTRO**  
*Sen. Anna Maria Bernini*